



Comune di Montella

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA DI
SPONSORIZZAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI SPONSORIZZAZIONI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e dello Statuto, in attuazione dell'art. 43 della Legge Finanziaria 449/1997, la stipula dei contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione al fine di conseguire un corrispettivo o economie di spese sia nella realizzazione di iniziative di pubblico interesse che nel processo di innovazione dell'organizzazione amministrativa e miglioramento della qualità dei servizi prestati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Per sponsorizzazione si intende ogni contributo di persone fisiche o giuridiche, di impresa privata o pubblica, al finanziamento dell'attività dell'Ente, sia istituzionale che di produzione di servizi non essenziali, ivi compresi gli eventi a rilevanza artistico-culturale e spettacolare organizzati dal Comune, allo scopo di promuovere la diffusione di un segno distintivo, un marchio, una denominazione, l'immagine, le attività e i prodotti.

Lo sponsor è il soggetto che ottiene l'utilità costituita dal rafforzamento della propria immagine nei confronti del pubblico, nella prospettiva di una più incisiva penetrazione nel suo segmento di mercato, nella previsione che il pubblico, partecipando all'iniziativa, associ all'iniziativa stessa la figura dello sponsor.

Lo sponsee consegue un corrispettivo, ovvero un risparmio di spese nella realizzazione di una iniziativa di pubblico interesse.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi da contratti di sponsorizzazioni o da accordi di collaborazione quei soggetti privati, ditte, associazioni o altri organismi che hanno in atto controversie o conflitti di natura giuridica con l'Ente o che esercitano attività in conflitto di interesse con l'attività pubblica.

ART. 4: RICERCA DI SPONSOR

Presupposto del ricorso al finanziamento a mezzo di sponsorizzazioni è il progetto dell'iniziativa o dell'evento approvato dall'organo comunale competente in cui nella parte entrate deve essere indicato l'importo che sarà l'oggetto di reperimento attraverso sponsorizzazioni.

La ricerca di sponsor avviene mediante avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio per 10 (dieci) giorni consecutivi, da inserire sul sito <http://comune.montella.av.it> che deve contenere:

- l'indicazione dell'attività o iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
- il termine per la presentazione delle domande;
- il corrispettivo.

ART. 5 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione delle sponsorizzazioni verrà regolata esclusivamente mediante la stipula di apposito contratto nel quale verrà stabilito:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "esclusiva" o "non esclusiva" della manifestazione;
- le forme di promozioni, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo della sponsorizzazione.

Lo sponsor non potrà in nessun caso influire sull'attività dell'Ente.

ART. 6 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere versato 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'evento o dell'attività, sul c.c.b. n. 150219 intestato a "Tesoreria Comune di Montella".

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo determinerà la risoluzione ipso iure del contratto.

Nell'ipotesi in cui la sponsorizzazione è legata ad un evento e tale manifestazione non si svolga o si debba ridurre la sua durata a meno del 50% del tempo previsto per cause non imputabili all'Ente sponsorizzato, il corrispettivo verrà restituito per il 50%.

ART. 7 - AFFIDAMENTO A TERZI

E' facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà sottoposta al Foro di S. Angelo dei Lombardi.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme e leggi vigenti.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.